

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1999, N. 4 (NORME IN
MATERIA DI FORESTE E DI ASSETTO IDROGEOLOGICO)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

N. 13

del 8 ottobre 2008

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha
approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Modifiche all'articolo 46 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme
in materia di foreste e assetto idrogeologico))

1. All'articolo 46 della l.r. 4/1999 dopo il comma 4 è inserito il
seguente comma:

“5. Nei boschi percorsi da incendi è vietato per tre anni l'esercizio
dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad
ettari uno. Tali boschi devono essere opportunamente tabellati.”.

ARTICOLO 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria

Formula Finale:

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 7 ottobre 2008

IL PRESIDENTE

(Claudio Burlando)